



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2010

ADDI' 23/06/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLIORRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Juca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	ZAPPALÀ	Stefano	"
CETICA	Stefano	"	ZEZZA	Maria	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo FACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI


DELIBERAZIONE N. 315

Proposta di legge regionale concernente: "Interventi urgenti per assicurare la compartecipazione regionale alla spesa per le attività riabilitative in regime residenziale e semiresidenziale di cui al DPCM 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza)".



315 23 GIU. 2010 R

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "INTERVENTI URGENTI PER ASSICURARE LA COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA SPESA PER LE ATTIVITA' RIABILITATIVE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DI CUI AL D.P.C.M. 29 NOVEMBRE 2001 (DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA)"



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO il D.L.gs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. 95 del 29 dicembre 2009 "Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento - regime residenziale e semiresidenziale. Compartecipazione alla spesa (D.P.C.M. 29 novembre 2001)";

CONSIDERATO che nel suddetto decreto era prevista l'istituzione di un gruppo tecnico di lavoro con i seguenti compiti:

1- procedere, tenuto conto delle risultanze della verifica di cui alla nota prot. n. 69726/45/02-45/04 del 12 giugno 2009, alla ridefinizione del fabbisogno assistenziale per le attività riabilitative erogabili in modalità estensiva e di quelle erogabili in modalità di mantenimento entro il 28 febbraio 2010;

2- procedere alla eventuale integrazione dei requisiti autorizzativi delle strutture di riabilitazione estensiva e di mantenimento nell'ambito della complessiva attività di revisione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 424/2006 entro il 30 giugno 2010;


3- procedere alla definizione di ulteriori criteri clinici di accesso-dimissione alla/dall'assistenza riabilitativa estensiva e di mantenimento, ivi compresa l'individuazione di specifici strumenti standardizzati di valutazione per l'età evolutiva e adulta entro il 30 giugno 2010;

4- procedere alla ridefinizione del sistema di remunerazione dell'attività riabilitativa estensiva e di mantenimento con contestuale rimodulazione delle tariffe già definite

315 23 GIU. 2010 R

con l'allegato 6 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 583/2002, tenuto conto delle differenti tipologie di disabilità, entro il 30 settembre 2010;

5- definire linee organizzative dell'attività di controllo clinico dei progetti riabilitativi erogati presso i centri di riabilitazione entro il 30 settembre 2010.



CONSIDERATO che nel suddetto decreto era indicato il 1 aprile 2010 quale data per l'introduzione della compartecipazione;

TENUTO CONTO che con nota prot. 657/CA del 1 aprile 2010 è stato disposto un differimento tecnico nell'applicazione del sopramenzionato decreto n. 95 nella misura di giorni 10, con nota prot. n. 703/CA del 8 aprile 2010 è stato prorogato il differimento tecnico sino al 30 aprile 2010; ed infine con nota prot. 62SP del 29 aprile è stato ulteriormente prorogato il differimento tecnico sino al 30 giugno 2010;

TENUTO CONTO che il Comune di Roma, con nota del 23.3.2010 a firma dell'Ass. Sveva Belviso, ha chiesto, in forma motivata, il rinvio del procedimento di compartecipazione alla spesa previsto dal decreto in oggetto, ritenendo altresì necessaria una profonda fase di concertazione;

TENUTO CONTO altresì opportuno prevedere, al termine dei lavori del suddetto gruppo tecnico una fase di consultazione sia con le Associazioni di utenti e familiari, che con le Associazioni datoriali;

PRESO ATTO altresì che nel corso delle riunioni del gruppo tecnico è emersa la necessità di procedere all'applicazione graduale del suddetto decreto, con particolare riferimento all'assistenza semiresidenziale, atteso che le attuali modalità di erogazione contraddistinte da una presa in carico del soggetto da assistere (caratterizzato quasi costantemente dalla prevalente condizione patologica neuropsichica o neuromotoria e dalla fascia d'età giovani-adulti), e della definizione di un piano di trattamento che può presentare modalità assistenziali variegate e diversamente componibili nel tempo e nei luoghi di somministrazione non rendono possibile determinare in maniera preventiva e codificata le prestazioni oggetto di compartecipazione;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di consentire la ridefinizione del fabbisogno assistenziale, nonché ottemperare alle necessarie fasi di concertazione e consultazione, con i soggetti interessati, prevedere che fino al completamento dei lavori del suddetto gruppo tecnico la spesa per l'assistenza erogata in regime residenziale e semiresidenziale di cui al comma 1, è posta a carico del fondo sanitario regionale nella misura del 70% e del fondo per l'integrazione sociosanitaria (L. R. 31/08 art. 52) nella misura del 30% per i trattamenti di lungo assistenza e mantenimento,

RAVVISATA quindi la necessità che il processo di compartecipazione entri a regime in modo efficace e non penalizzante i soggetti destinatari sotto il profilo assistenziale;

VISTO il testo della proposta di legge regionale trasmesso dalla Direzione Attività della Presidenza Area Attività Normativa il 22/06/2010 con prot. 53373, così come previsto dall'art. 65 del Regolamento regionale n. 1/2002,

AD

VISTA la relazione illustrativa del Presidente;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali.

All'unanimità,

DELIBERA




Per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente accolte:

- di adottare e di sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Interventi urgenti per assicurare la compartecipazione regionale alla spesa per le attività riabilitative in regime residenziale e semiresidenziale di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza)", che consta di n. 3 articoli e di una relazione illustrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Renata Polverini



ALLEG. alla DELIB. N. 315 *pr*
DEL 23 GIU. 2010



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“INTERVENTI URGENTI PER ASSICURARE LA COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA SPESA PER LE ATTIVITA’ RIABILITATIVE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DI CUI AL DPCM 29 NOVEMBRE 2001 (DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA)”

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.



ART. 1

(Interventi urgenti per assicurare la compartecipazione regionale alla spesa per le attività riabilitative in regime residenziale e semiresidenziale di cui al d.p.c.m. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" pubblicato sulla GU 8 febbraio 2002, n. 33)


1. Dal 1° aprile 2010 e fino alla ridefinizione del fabbisogno assistenziale per le attività riabilitative erogabili in modalità estensiva e di mantenimento, ai sensi del decreto del Commissario *ad acta* per il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario n. 95/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, la Regione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui al d.p.c.m. 29 novembre 2001, assicura la copertura della compartecipazione regionale, pari al 30 per cento, alla spesa per le attività riabilitative in regime residenziale e semiresidenziale per i soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, attraverso l'utilizzo delle somme stanziare sul Fondo per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 52 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009), che presenta la necessaria disponibilità.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, le modalità per il trasferimento delle somme afferenti alla compartecipazione regionale alle Aziende unità sanitarie locali (ASL) interessate nonché per il rimborso delle prestazioni delle strutture erogatrici da parte delle ASL stesse.

ART. 2

(Disposizione finanziaria)

1. L'onere di cui alla presente legge, relativo alla quota di compartecipazione regionale del 30 per cento, grava a carico del Fondo per l'integrazione socio-sanitaria, sulle disponibilità del capitolo H41584 del Bilancio di previsione 2010, per un importo previsto pari ad Euro 16.000.000.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

ART. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



Area 45/04 – Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell'integrazione socio sanitaria
Dirigente Valentino Mantini
Tel. 06 51683606 – fax 06 51684974
email vmantini@regione.lazio.it



RELAZIONE

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: “Interventi urgenti per assicurare la compartecipazione regionale alla spesa per le attività riabilitative in regime residenziale e semiresidenziale di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza)”.

La Regione Lazio, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.C.M. del 29 Novembre 2001, assicura, con oneri a carico del proprio bilancio, l'assistenza sanitaria e sociosanitaria nell'ambito dei programmi riabilitativi attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.

Il Decreto del Commissario *ad acta* n. 95 del 29 dicembre 2009 “Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento - regime residenziale e semiresidenziale. Compartecipazione alla spesa (D.P.C.M. 29 novembre 2001)”, indicava nel 1 aprile 2010 la data per l'introduzione della compartecipazione del 30% della tariffa a carico del comune/ utente.

Nel suddetto decreto, veniva altresì costituito apposito gruppo tecnico con il compito di provvedere:

- alla ridefinizione del fabbisogno assistenziale per le attività riabilitative erogabili in modalità estensiva e di mantenimento;
- alla eventuale integrazione dei requisiti autorizzativi alle strutture di riabilitazione estensiva e di mantenimento;
- alla definizione di ulteriori criteri clinici di accesso/dimissione alle medesime e all'individuazione di specifici strumenti standardizzati di valutazione per l'età evolutiva ed adulta;
- alla ridefinizione del sistema di remunerazione della attività riabilitativa estensiva e di mantenimento con contestuale rimodulazione delle tariffe;
- alla definizione di linee organizzative dell'attività di controllo clinico dei progetti riabilitativi erogati.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE SANITARIA..

Area 45/04 - Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell'integrazione socio sanitaria
Dirigente Valentino Mantini
Tel. 06 51683606 - fax 06 51684974
email vmantini@regione.lazio.it



Il Comune di Roma, ha chiesto, in forma motivata, il rinvio del procedimento di compartecipazione alla spesa previsto dal summenzionato Decreto Commissariale 95/2009.

Al fine di consentire agli enti locali della Regione Lazio una profonda fase di concertazione, nonché l'opportuna fase di consultazione sia con le Associazioni di utenti e famigliari, che con le Associazioni datoriali, si ritiene fino al completamento dei lavori del summenzionato gruppo comunque non oltre il 31/12/2010 così come previsto dalla proposta di legge di cui all'oggetto, che la spesa per l'assistenza erogata in regime residenziale e semiresidenziale debba essere posta a carico del fondo sanitario regionale nella misura del 70% e del fondo per l'integrazione sociosanitaria (L.R. 31/08 art. 52) nella misura del 30% per i trattamenti di lungo assistenza e mantenimento.

IL DIRIGENTE
(Valentino Mantini)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Guido Magrini)